

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**“OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO”**

**INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO**

**Aosta Factor S.p.A.**

**Gruppo di appartenenza:** Gruppo Finanziario Finaosta S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Finanziari al n. 114

**Sede legale e sede amministrativa:** Avenue du Conseil des Commis, 25 - 11100 AOSTA

**Numero di telefono al quale il cliente Debitore può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto:** Tel. 0165 23 80 65

**Numero di fax:** 0165 23 89 92

**E-mail:** [info@aostafactor.it](mailto:info@aostafactor.it) **PEC:** [aostafactor@legalmail.it](mailto:aostafactor@legalmail.it)

**Sito internet:** [www.aostafactor.it](http://www.aostafactor.it)

**Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Aosta:** 00549000073

**Capitale Sociale:** € 14.993.000,00 interamente versato

**Iscritta** all'Albo ex art. 106 del TUB, numero di iscrizione 121

**Aderente** ad Assifact – Associazione Italiana per il Factoring

**OFFERTA FUORI SEDE - DA COMPILARE CON I DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE DEBITORE**

**Dipendente di Aosta Factor S.p.A.**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

**Altro soggetto**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_

Società \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti) \_\_\_\_\_

*In relazione a tale modalità di offerta il cliente Debitore non è tenuto a corrispondere al Factor alcun costo od onere o spesa rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo*

**CHE COS'È IL FACTORING**

Il factoring è un contratto con il quale un **operatore specializzato (il Factor) acquista e/o gestisce i crediti** vantati da un **soggetto cedente (il Cedente)** nei confronti di un insieme predefinito di **Debitori**. Può trattarsi di crediti già sorti o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, ma eventualmente anche di natura finanziaria, come i crediti di imposta.

Il contratto di factoring è regolato dalla legge n. 52 del 1991 (relativa alla cessione dei crediti d'impresa) e dalle disposizioni del Codice civile.

**DILAZIONE DI PAGAMENTO**

**Che cos'è la Dilazione di pagamento**

La Dilazione di pagamento è un servizio, **a carattere eventuale, dedicato ai Debitori ceduti nell'ambito di un'operazione di factoring Maturity**. Il Maturity è un'operazione di factoring nella quale il Factor provvede a pagare il corrispettivo dei crediti ceduti ad una data concordata con il Cedente (per approfondire il factoring Maturity si veda il Foglio Informativo “Operazioni di Factoring Maturity”, disponibile nei locali aperti al pubblico di Aosta Factor S.p.A. e nel sito internet [www.aostafactor.it](http://www.aostafactor.it)).

Il servizio consiste nella concessione, da parte del Factor, di una **proroga dei termini di pagamento, rispetto alla scadenza originaria**, indicati nelle fatture che rappresentano i crediti ceduti al Factor dal Cedente.

La Dilazione di pagamento è a **titolo oneroso**. La Dilazione viene **formalizzata attraverso un contratto specifico tra Factor e Debitore**: il contratto prevede e disciplina (i) l'accettazione preventiva da parte del Debitore della cessione dei crediti, (ii) la durata della dilazione concessa dal Factor, (iii) le modalità di pagamento e (iv) le condizioni economiche applicate.

La dilazione di pagamento si rivolge a:

- aziende interessate ad allungare i termini di pagamento sugli acquisti;
- aziende attente alla gestione della tesoreria con l'obiettivo di ottimizzare la liquidità aziendale;
- aziende che necessitano di risorse finanziarie aggiuntive e maggiormente flessibili.

### **Rischi a carico del cliente Debitore**

Il Debitore:

- si impegna a **comunicare tempestivamente** al Factor ogni **riserva e/o contestazione**, anche parziale o temporanea, relativamente ai crediti oggetto di cessione;
- **si impegna a pagare puntualmente alle scadenze concordate**.

**In caso di mancata segnalazione di eventuali riserve e/o contestazioni**, il Debitore non potrà opporle in un momento successivo e **il Factor ha il diritto di richiedere**:

- il pagamento dei crediti dilazionati alle scadenze concordate, oltre alla corresponsione di commissioni, interessi (anche di mora) e spese pattuite.

**In caso di mancato pagamento alle scadenze concordate** il Factor ha facoltà di:

- revocare la Dilazione di pagamento;
- esigere immediatamente il pagamento del debito residuo (cosiddetta **decadenza dal beneficio del termine**) oltre alla corresponsione di commissioni, interessi (anche di mora) e spese pattuite.

In caso di finanziamento (operazioni di dilazione di pagamento) in valuta diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, resta a carico del Debitore il cosiddetto "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

### **Particolari applicazioni operative della Dilazione di pagamento**

#### **Remote Factoring – MyFactoring**

MyFactoring è un servizio web che agevola la prestazione dei servizi di factoring da parte di Aosta Factor S.p.A.

A seguito dell'adesione alle Condizioni Generali di utilizzo di *MyFactoring*, il Debitore, accedendo al proprio profilo personale tramite univoche credenziali di accesso/autenticazione fornite dal Factor, potrà consultare l'estratto conto, il partitario dei crediti in scadenza ed il dettaglio delle eventuali fatture per cui è prevista una dilazione di pagamento.

Eventuali spese dovute per l'utilizzo di tale servizio sono esplicitate nella sezione "Condizioni economiche massime applicabili". Il Foglio Informativo relativo al servizio *MyFactoring* è disponibile nei locali aperti al pubblico di Aosta Factor S.p.A. e nel sito internet [www.aostafactor.it](http://www.aostafactor.it).

### **Nuove regole europee della definizione di DEFAULT**

A partire dal 1° Gennaio 2021 Aosta Factor S.p.a. applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (cosiddetto "default").

La nuova disciplina, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari italiani, con l'obiettivo di armonizzare tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell'UE gli approcci nell'applicazione della definizione di default e nell'individuazione di condizioni di probabile inadempienza.

I principali cambiamenti introdotti prevedono che gli intermediari finanziari definiscano automaticamente come inadempiente il cliente se la sua esposizione scaduta supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza sotto riportate per oltre 90 giorni consecutivi:

- soglia di rilevanza assoluta: Euro 100 per le esposizioni c.d. "retail" (persone fisiche e PMI con esposizione inferiore a 1 milione di euro) e Euro 500 per le altre esposizioni;

soglia di rilevanza relativa: importo dello scaduto pari o superiore al 1% del totale delle esposizioni del cliente verso Aosta Factor S.p.a.. Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito web di Aosta Factor S.p.A. al seguente indirizzo: [https://www.aostafactor.it/doc/Definizione-di-Default\\_Definitivo.pdf](https://www.aostafactor.it/doc/Definizione-di-Default_Definitivo.pdf)

### CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

COMMISSIONI ALLA CESSIONE		DESCRIZIONE	Limite Max
D103	COMMISSIONE FLAT LORDA DEBITORE DATA CESSIONE	Da applicarsi sul valore nominale dei crediti dilazionati, al lordo delle note di credito, calcolata dalla data di cessione	2,50%
D104	COMMISSIONE FLAT LORDA DEBITORE ACCREDITO MATURITY	Da applicarsi sul valore nominale dei crediti dilazionati, al lordo delle note di credito, calcolata dalla data accredito Maturity	2,50%

SPESE DI INCASSO		Limite Max
D203	SPESE PER EMISSIONE RBE DEBITORE	€10,00
D220	SPESE INCASSO SDD DEBITORE	€10,00
D222	SPESE INSOLUTO RBE DEBITORE	€25,00
D225	SPESE INSOLUTO SDD DEBITORE	€25,00
D230	SPESE RICHIAMO RBE DEBITORE	€25,00
D232	RECUPERO SPESE BOLLI	€2,00

GIORNI VALUTA INCASSO		Limite Max
D501	GIORNI VALUTA INCASSO BONIFICO DEBITORE (FISSI)	15 gg
D502	GIORNI VALUTA INCASSO BONIFICO DEBITORE (LAVORATIVI)	10 gg
D504	GIORNI VALUTA INCASSO ASSEGNO DEBITORE (LAVORATIVI)	10 gg
D511	GIORNI VALUTA ACCREDITO SBF RBE DEBITORE (FISSI)	30 gg
D512	GIORNI VALUTA ACCREDITO SBF RBE DEBITORE (LAVORATIVI)	25 gg
D564	GIORNI VALUTA ACCREDITO SBF SDD DEBITORE (LAVORATIVI)	10 gg

SPESE DI ISTRUTTORIA		Limite Max
D404	SPESE ISTRUTTORIA DEBITORE	€1.500,00

SPESE PER SERVIZI DI REMOTE FACTORING		DESCRIZIONE	Limite Max
C238	CANONE SERVIZIO <i>MyFactoring</i> (opzionale)	Spese per servizio web per l'utilizzo da remoto di alcuni servizi di factoring relativi ai prodotti sottoscritti. Il canone è annuale	€1.000,00

SPESE DI GESTIONE DOCUMENTI		Limite Max
D150	SPESE GESTIONE DOCUMENTI DEBITORE	€15,00

SPESE DI CONTO		Limite Max
D181	SPESE GESTIONE TRIMESTRALI DEBITORE	€100,00

**Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti:** il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi. Sono inoltre a carico del Debitore anche i costi, le spese e gli oneri relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connesse al recupero dei Crediti, il ristoro dei costi sostenuti dal Factor in conseguenza dell'inadempimento, da parte del Debitore e/o di eventuali coobbligati, alle proprie obbligazioni, oltre al risarcimento del maggior danno.

Causale	Descrizione	Modalità di calcolo	Tasso fisso Max	Tasso parametrato Max
D312	<b>INTERESSI DI DILAZIONE A CARICO DEL DEBITORE</b>	Tasso di interesse posticipato con liquidazione trimestrale calcolato sull'importo dei crediti dilazionati sino alla data di valuta dell'incasso	5,50%	Parametro + 5,75%
D313	<b>INTERESSI DI RITARDATO PAGAMENTO</b>	Tasso di interesse posticipato con liquidazione trimestrale calcolato sull'importo dei crediti impagati decorsa la scadenza dilazionata (se prevista) o la scadenza originaria (in assenza di dilazione) e sulle fatture per commissioni e spese sino alla data di valuta dell'incasso	5,50%	Parametro + 5,75%
D325	<b>INTERESSI SU PIANO DI RIENTRO</b>	Tasso di interesse posticipato con liquidazione trimestrale calcolato sulle esposizioni oggetto di piano di rientro	5,50%	Parametro + 5,75%
D323	<b>INTERESSI DI MORA DOVUTI DAL DEBITORE</b>	Per mancato o ritardato adempimento	8,00%	

La liquidazione degli interessi posticipati avviene con cadenza trimestrale. Divisore civile 365/366, 360 per operazioni in divisa estera.

I tassi d'interesse possono essere **determinati in misura fissa** oppure possono essere **correlati ad un parametro finanziario di pronta consultazione**, maggiorato di uno "spread".

**I tassi correlati a parametri finanziari sono indicizzati:** ciò significa che i tassi sono oggetto di variazione, in funzione dell'andamento del parametro di riferimento; qualora l'andamento dei mercati finanziari determini, per un determinato periodo temporale, che il parametro di riferimento assuma un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi, allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero.

Si elencano i parametri utilizzabili in caso di indicizzazione e, a titolo esemplificativo, la relativa media mensile, divisore 365, riferita al mese di dicembre 2021, pubblicata su "Il Sole 24 Ore": Euribor 1 mese: - 0,602%; Euribor 3 mesi: - 0,579%; Euribor 6 mesi: - 0,552%, Euribor 3 mesi div. 360: - 0,571%; SOFR 3 mesi al 31.12.2021 0,0491%; mora: tasso BCE ex D. Lgs 231/2002, Il semestre 2021: 0,000%.

Gli interessi sono dovuti sull'esposizione complessiva, inclusiva di commissioni e spese.

Gli eventuali interessi di mora dovuti dal Debitore, riportati nella precedente tabella, sono calcolati applicando il tasso degli interessi di mora per le transazioni commerciali ex D. Lgs. n. 231/2002.

**Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni e integrazioni, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.**

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Factoring può essere consultato presso la Sede di Aosta Factor S.p.A. e sul sito Internet [www.aostafactor.it](http://www.aostafactor.it).

#### SIMULAZIONE DELL'IMPATTO DELLA FLUTTUAZIONE DEL CAMBIO SULL'AMMONTARE TOTALE DA INCASSARE A SCADENZA

L'importo del corrispettivo anticipato è stato calcolato ipotizzando un controvalore pari a € 100.000,00.

Simulazione di un **deprezzamento del 20%** contro euro della divisa di denominazione del corrispettivo anticipato nel periodo tra l'erogazione e l'incasso:

Divisa del corrispettivo anticipato	Cambio Divisa/Euro all'erogazione del corrispettivo	Importo del corrispettivo in divisa	Cambio Divisa/Euro all'incasso	Controvalore in Euro all'incasso	Differenza in Euro all'incasso	Controvalore in divisa della differenza in Euro
USD	1,132	113.200	1,358	83.333	-16.667	-22.640
GBP	0,838	83.800	1,005			-16.760
CHF	1,034	103.400	1,240			-20.680

Simulazione di un **apprezzamento del 20%** contro Euro della divisa di denominazione del corrispettivo anticipato nel periodo tra l'erogazione e l'incasso:

Divisa del corrispettivo anticipato	Cambio Divisa/Euro all'erogazione del corrispettivo	Importo del corrispettivo in divisa	Cambio Divisa/Euro all'incasso	Controvalore in Euro all'incasso	Differenza in Euro all'incasso	Controvalore in divisa della differenza in Euro
USD	1,132	113.200	0,906	125.000	25.000	22.640
GBP	0,838	83.800	0,670			16.670
CHF	1,034	103.400	0,827			20.680

*Cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2021. Le simulazioni sono state effettuate in conto capitale. Finanziamenti in altre divise sono da concordare con il Factor.*

## **Recesso**

Ognuna delle parti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto, comunicandolo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC.

Il Factor può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali quando tale facoltà è contrattualmente prevista, approvata specificamente dal cliente Debitore e solo in caso di un giustificato motivo (art. 118 TUB); in tale ipotesi deve darne comunicazione al cliente Debitore con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente Debitore non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

## **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono di **15 (quindici) giorni** dalla data di estinzione dell'esposizione.

## **Reclami**

I reclami, formulati per iscritto, vanno inviati al Responsabile Reclami di Aosta Factor S.p.A. ai seguenti recapiti:

- **posta ordinaria e lettera raccomandata a/r:** Avenue du Conseil de Commis, 25, 11100, Aosta;
- **posta elettronica ordinaria:** [ufficioreclami@aostafactor.it](mailto:ufficioreclami@aostafactor.it);
- **posta elettronica certificata:** [aostafactor@legalmail.it](mailto:aostafactor@legalmail.it);
- **fax:** +39.0165.238992.

Aosta Factor S.p.A. risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Sul sito di Aosta Factor S.p.A. è disponibile la "Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami", disponibile gratuitamente anche a richiesta da inviare ai recapiti sopraindicati.

Se il cliente Debitore non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La Guida pratica "ABF in parole semplici" che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) o sul sito [www.aostafactor.it](http://www.aostafactor.it)
- **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 – 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all'Arbitrato iii) alla mediazione. Nel sito il cliente Debitore potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il cliente Debitore del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi di legge un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l'altro, all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), avanzando domanda, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

**LEGENDA**

<b>Cessione</b>	Il contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, a fronte del pagamento del corrispettivo. Alla Cessione si applicano la legge n. 52/91 e, ove applicabili, gli artt. 1260 e seguenti del Codice civile.
<b>Cedente</b>	La persona fisica o giuridica che cede i crediti al Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
<b>Corrispettivo della cessione di credito</b>	L'importo pari all'ammontare nominale dei crediti, al netto della commissione di factoring e delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Cedente, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, anche se non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.
<b>Credito</b>	I crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Cedente nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Cedente ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi o a titolo diverso.
<b>Debitore o cliente Debitore</b>	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Factor il pagamento di uno o più crediti ceduti e che formalizza con lo stesso Factor una Dilazione di pagamento.
<b>Default</b>	Incapacità finanziaria di un debitore di soddisfare le proprie obbligazioni, classificata secondo le nuove regole introdotte con efficacia dal 1° gennaio 2021 dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite dalla Banca d'Italia.
<b>Dilazione di pagamento</b>	Concessione, da parte del Factor, di una Dilazione nel pagamento dei termini di pagamento, rispetto alla scadenza originaria, indicati nelle fatture che rappresentano i crediti ceduti al Factor dal Cedente.
<b>Euribor</b>	Euro Interbank Offered Rate. L'Euribor rappresenta il tasso medio d'interesse con cui un gran numero di istituti bancari europei (le cosiddette "banche di riferimento") effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell'area Euro.
<b>SOFR</b>	Il Secured Overnight Financing Rate ( <b>SOFR</b> ) è il nuovo tasso di riferimento interbancario per prestiti e derivati denominati in dollari USA. Sostituisce dal 01.01.2022 il precedente tasso di riferimento LIBOR, di cui è cessata la pubblicazione.
<b>Factor</b>	Oltre ad Aosta Factor S.p.A., anche la società di factoring o altro istituto di credito estero di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in ambito internazionale.
<b>Giorni valuta</b>	Giorni necessari affinché siano resi realmente disponibili i fondi in una transazione finanziaria o commerciale.
<b>Interessi</b>	Corrispettivo periodico dovuto dal Debitore al Factor in ragione della dilazione nel pagamento concessa dal Factor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>interessi anticipati</i>: conteggiati e liquidati anteriormente alla scadenza del credito;</li> <li>• <i>interessi posticipati</i>: conteggiati e liquidati alla scadenza del periodo di utilizzo del corrispettivo.</li> </ul>
<b>Interessi di mora</b>	Interessi dovuti per il mancato o ritardato pagamento di una somma di denaro.

<b>Interessi di mora per le transazioni commerciali ex D.lgs. n. 231/2002</b>	Interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali; il “tasso di riferimento” è il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. Il conteggio e la contabilizzazione degli interessi, anche di mora, avvengono secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente (cfr. art. 120 del Decreto Legislativo 385 del 1993 e Delibera CICR di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 343 del 3.8.2016 e successive modifiche ed integrazioni).
<b>MyFactoring</b>	È un servizio web opzionale offerto da Aosta Factor S.p.A. che agevola la prestazione dei servizi di factoring da parte del Factor e la relativa fruizione da parte dei suoi Cedenti e dei Debitori che intrattengono un rapporto contrattuale con il Factor.
<b>Notifica della Cessione</b>	La comunicazione al debitore della intervenuta Cessione del Credito alla Società di Factoring.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, sia di interesse, sia di mora.
<b>Periodo di riferimento</b>	Anno solare o mobile intercorrente dalla data di stipula del contratto, considerato ai fini dei conteggi delle commissioni e degli altri compensi annui o dei conguagli, ove previsti.
<b>RBE</b>	Ricevuta bancaria. Ordine di incasso di crediti disposto dal beneficiario alla propria banca e da quest’ultima trasmesso alla banca del debitore, che provvede all’invio di avviso.
<b>RD</b>	Rimessa diretta. Pagamento effettuato in modo diretto dal debitore al creditore senza intermediari (es. bonifico bancario, assegno bancario, vaglia postale).
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) al Factor un suo comportamento anche omissivo.
<b>Rischio di cambio</b>	Rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.
<b>SDD</b>	Sepa Direct Debit. Servizio comunitario di addebito diretto in Euro in ambito ai paesi aderenti all’area SEPA ( <i>Single Euro Payments Area</i> ) a fronte di un mandato rilasciato dal debitore a favore del creditore.
<b>Spread</b>	La maggiorazione sul parametro posto alla base della determinazione del tasso.
<b>Tasso BCE</b>	Valore indicizzato che le banche sono tenute a pagare quando prendono in prestito del danaro dalla BCE.
<b>TEGM</b>	Tasso Effettivo Globale Medio: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. È utilizzato per il calcolo del Tasso Soglia.
<b>TUB</b>	Testo Unico Bancario - Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
<b>Valuta</b>	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
<b>Valuta estera</b>	Moneta circolante in un Paese estero.